

LAVORI DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1957. — *Presidenza del Presidente BARACCO.*

Intervengono il Ministro dell'interno Tambroni e il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

Il senatore Bosia, chiedendo una rettifica del processo verbale della seduta del 18 ottobre ultimo scorso, precisa che egli si esprime allora in senso contrario alla affrettata prosecuzione del dibattito sulla riforma del Senato, richiedendo il problema un esame profondo e meditato.

In sede referente, la Commissione riprende l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionali: « Modifiche alla durata e alla composizione del Senato della Repubblica » (1931); e: « Modifiche agli articoli 57, 58, 59 e 60 della Costituzione della Repubblica » (1977), d'iniziativa del senatore Sturzo.

Il senatore Nacucchi chiede che la discussione dei suddetti disegni di legge sia rinviata, per essere effettuata in una prossima seduta insieme a quella sui disegni di legge costituzionali nn. 2052 e 2165 da lui presentati. Il Presidente osserva che questi vertono su argomento che non coincide con quello in discussione. Parlano poi, in senso contrario alla proposta di rinvio del senatore Nacucchi, i senatori Pastore Ottavio, Mancinelli, Franza ed Agostino. Il senatore Bosia, pur non associandosi alla proposta di rinvio, insiste sull'opportunità di non condurre affrettatamente la discussione. Il senatore Nacucchi ritira infine la richiesta di rinvio da lui presentata.

Il senatore Piechele, facente funzione di relatore in assenza del senatore Schiavone, che non è potuto intervenire alla seduta, presenta ed illustra il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 2: « Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono modificati come segue: " A ciascuna Regione è attribuito un senatore per 150.000 abitanti o per frazione superiore a 75.000. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 9. La Valle d'Aosta ha un solo senatore " ».

Al dibattito che segue prendono parte, oltre il relatore Piechele e il Ministro dell'interno Tambroni, i senatori Mancinelli, Agostino, Pastore Ottavio, Magliano, Bosia, De Luca Carlo, Roda, Nacucchi, Raffener, Gramegna e Ceschi.

Il senatore Mancinelli si dichiara favorevole all'aumento dei senatori mediante riduzione a 140.000 del *quorum* di elettori per senatore, di cui all'emendamento del senatore Sturzo comunicato in precedente seduta. Circa il numero minimo di senatori da attribuire ad ogni Regione, ritiene che si debba mantenere l'attuale cifra di 6, che, a suo parere, è sufficiente, anche attuandosi il suddetto aumento numerico, al fine propostosi dal Costituente di conferire un adeguato peso politico alle piccole Regioni.

Il senatore Agostino ritiene utile l'aumento numerico dei senatori mediante il suddetto abbassamento del *quorum* di elettori attualmente prescritto, ed è anch'egli contrario ad elevare a 9 il numero minimo per ogni Regione, ritenendo inopportuna e pericolosa tale deroga ad un fondamentale principio della Costituzione.

Il senatore Pastore Ottavio, constatato come vi sia di fatto un generale accordo nel respingere il testo dell'articolo 2 del disegno di legge governativo, in merito all'abbassamento del *quorum* degli elettori per senatore osserva che, da calcoli statistici eseguiti, risulta che i partiti numericamente più forti, e cioè il democratico cristiano ed il comunista, guadagnerebbero nei rapporti proporzionali con gli altri partiti, e la perdita sarebbe minore per la Democrazia cristiana se si adottasse il *quorum* di 150.000 mentre sarebbe minore per il Partito comunista adottando il *quorum* di 140.000. Tuttavia la sua parte politica non ritiene si debba necessariamente fare di ciò una questione fondamentale. Si dichiara invece recisamente contrario all'aumento del numero minimo di senatori per Regione da 6 a 9, poichè, in base a calcoli statistici eseguiti, ne risulterebbero attribuiti 12 senatori in più alle cinque piccole Regioni, dei quali 8 sarebbero della Democrazia cristiana e gli altri 4 suddivisi fra i rimanenti partiti. Si darebbe dunque un premio invisibile al Partito democratico cristiano, senza nessuna giustificazione, spostandosi in tal modo l'equilibrio politico del Senato.

Il ministro Tambroni osserva che, in relazione alla necessità di mantenere alle piccole Regioni il peso politico che il Costituente volle loro attribuire, è indispensabile attenersi ai dati matematici, i quali dimostrano come, aumentando come proposto il numero dei senatori, sia necessario, in relazione alle finalità dell'articolo 57 della Costituzione, elevare da 6 a 9 il numero minimo di senatori da attribuire a ciascuna Regione.

Il senatore De Luca Carlo osserva, fra l'altro, che il vantaggio o la perdita che deriverebbero ai singoli partiti dalle varie soluzioni proposte sono incerti e discutibili, e che la considerazione di essi non deve comunque prevalere sull'esigenza di rispettare i rapporti proporzionali fra le rappresentanze delle singole Regioni voluti dal Costituente. Conclude dichiarandosi favorevole all'emendamento presentato dal senatore Piechele. In favore di tale proposta conclude il suo intervento anche il senatore Raffener.

I senatori Nacucchi, Gramegna e Roda si dichiarano invece contrari soprattutto alla

elevazione a 9 del numero minimo di senatori che ciascuna Regione deve avere.

Il senatore Ceschi rileva che, pur essendo generale il consenso sull'aumento numerico dei senatori, non è stato ancora raggiunto un accordo circa la misura dell'aumento stesso e le precise modalità con le quali ottenerlo. Osserva poi che l'aumento del numero dei senatori è necessario, anche in previsione dell'ingente lavoro da svolgere nella prossima legislatura, ma che, a suo parere, una soluzione raggiunta in Commissione con una maggioranza semplice non sarebbe indicativa agli effetti della definitiva soluzione del problema, occorrendo poi in Aula, per approvare queste modificazioni alla Costituzione, una maggioranza dei due terzi. Pertanto, al fine di pervenire in Commissione ad una soluzione che abbia valore anche per il dibattito dinanzi al Senato, propone che, per consentire il proseguimento degli opportuni contatti fra i gruppi politici, il seguito dell'esame sia rinviato alla prima seduta che si terrà nel mese di novembre dopo la ripresa dei lavori.

I senatori Pastore Ottavio, Agostino, Nacucchi, Angelilli e Turchi si dichiarano favorevoli alla proposta anzidetta, dopo di che il seguito dell'esame è rinviato.

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1957. — *Presidenza del Presidente BARACCO.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

In sede referente, la Commissione riprende l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionali: « Modifiche alla durata e alla composizione del Senato della Repubblica » (1931) e: « Modifiche agli articoli 57, 58, 59 e 60 della Costituzione della Repubblica » (1977), d'iniziativa del senatore Sturzo.

Prendono parte alla discussione, oltre il Presidente, il relatore Schiavone e, per alcune osservazioni di carattere procedurale e costituzionale, il Sottosegretario Bisori. Prendono inoltre parte al dibattito i senatori Piechele, Nacucchi, Mancinelli, Turchi, De Luca Carlo, Schiavone, Pastore Ottavio, Tupini, Franza, Gramegna, Agostino, Lepore e Locatelli.

La Commissione esamina anzitutto la modificazione proposta dal senatore Piechele al-

l'emendamento del senatore Sturzo all'articolo 2 del testo governativo. Il senatore Piechele propone che sia attribuito a ciascuna Regione un senatore per 150.000 abitanti o per frazione superiore a 75.000, anzichè per 140.000 abitanti o per frazione superiore a 70.000. Circa il numero minimo di senatori per Regione, invece, il senatore Piechele si associa al senatore Sturzo nel chiedere che il numero stesso sia elevato a 9.

Dopo ampio dibattito, si dichiarano contrari all'emendamento del senatore Piechele i senatori Mancinelli, Nacucchi, Turchi, Franza, Pastore Ottavio, Gramegna, Agostino e Locatelli. All'emendamento medesimo si dichiarano favorevoli, oltre il relatore Schiavone, i senatori De Luca Carlo e Tupini, il quale propone peraltro un rinvio di 24 ore del prosieguo della discussione per consentire un ulteriore tentativo di raggiungere un accordo.

Respinta la proposta di rinvio del senatore Tupini, il citato emendamento del senatore Piechele, messo in votazione, è respinto a maggioranza.

Successivamente la Commissione, a maggioranza, approva l'emendamento del senatore Sturzo all'articolo 2 del disegno di legge n. 1931, che fissa a 140.000 il *quorum* di elettori richiesto per ogni senatore, e respinge la proposta di elevare a 9 il numero minimo di senatori che ogni Regione deve avere.

In seguito alle suddette votazioni, il testo dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1931 è sostituito col seguente: « Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è modificato come segue: « A ciascuna Regione è attribuito un senatore per 140.000 abitanti o per frazione superiore a 70.000 ». Rimane pertanto preclusa la votazione sul nuovo testo del secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione proposto nel disegno di legge del senatore Sturzo. È respinto poi il terzo comma del nuovo testo dell'articolo 57 della Costituzione proposto nel disegno di legge n. 1977, che prevede l'attribuzione a ciascuna Regione di un senatore per 1.000.000 di abitanti e per frazione superiore a 500.000, da scegliere in apposito albo. Conseguentemente è preclusa la votazione del nuovo testo dell'ar-

ticolo 58 della Costituzione proposto dal senatore Sturzo nel suo disegno di legge.

Indi la Commissione approva l'emendamento, proposto dal senatore Sturzo, soppressivo dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1931, articolo inteso ad includere fra i senatori di diritto e a vita gli ex Presidente dell'Assemblea Costituente e della Assemblee legislative nazionali dopo il 1945; respinge poi le rimanenti norme dei disegni di legge all'esame concernenti l'aumento del numero dei senatori di nomina presidenziale.

Un emendamento aggiuntivo del senatore Piechele, che prevede, per la prima elezione del Senato, l'attribuzione di 3 senatori al territorio di Trieste, dopo interventi dei senatori Agostino e Pastore, è ritirato dal proponente, che si riserva di ripresentarlo durante la discussione in Aula.

Successivamente, dopo dichiarazioni favorevoli dei senatori Agostino, De Luca Carlo e Piechele e dichiarazioni contrarie dei senatori Franza e Gramegna, la Commissione respinge un articolo aggiuntivo presentato dal senatore Magliano per cui il Molise dovrebbe essere considerato come Regione a sé stante per la prima elezione del Senato posteriore all'entrata in vigore della legge.

Infine è approvato un emendamento del senatore Sturzo al disegno di legge n. 1931, col quale viene stabilita l'entrata in vigore della legge in esame nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il senatore Schiavone osserva che le votazioni sulle norme fondamentali dei disegni di legge in esame hanno avuto esito contrario alle idee da lui espresse durante i suoi interventi, e pertanto chiede di essere esonerato dall'incarico di presentare la relazione al Senato. La Commissione, accogliendo tale richiesta, dà mandato al Presidente di presentare al Senato una relazione obiettiva sull'esame svoltosi dei disegni di legge nn. 1931 e 1977, incaricando altresì il Presidente di chiedere, a tale scopo, al Senato un nuovo termine di 10 giorni ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, essendo già scaduto il termine ivi stabilito.

AGRICOLTURA (8^a)

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1957. — *Presidenza del Presidente MENGHI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

In sede deliberante, la Commissione discute il disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso dell'olio di oliva di pressione della campagna di produzione 1957-58 » (2223).

Dopo un'ampia relazione favorevole del Presidente sul provvedimento, in seguito al quale lo Stato concorrerà all'attuazione dell'ammasso nella misura di lire 2.500 per ogni quintale di prodotto ammassato fino al limite di 300 mila quintali, ferme restando le agevolazioni fiscali stabilite nel novembre del 1951, prende la parola il senatore Rogadeo.

Premesso che voterà a favore, il senatore Rogadeo afferma che è errato parlare di sovrapproduzione: l'appesantimento del mercato dell'olio nei prossimi mesi di novembre, dicembre e gennaio deriverà invece dall'urgenza di smerciare il prodotto da parte dei produttori che debbono realizzare il loro guadagno il più presto possibile per far fronte alle spese. La via da seguire sarebbe quella di frenare l'importazione di materie simili come l'olio di semi e di fissare un prezzo remunerativo.

Richiamandosi alle affermazioni del senatore Rogadeo circa la necessità di ridurre la importazione e la produzione dei prodotti paralleli all'olio di oliva, il senatore Carelli auspica quindi, durante un ampio intervento, l'inizio di una diversa politica generale nel settore dell'olivicoltura.

Successivamente, il senatore Sereni lamenta che un analogo disegno di legge d'iniziativa parlamentare presentato alla Camera dei deputati sia stato sorpassato dal provvedimento in esame che, fra l'altro, rivela i caratteri di una politica corporativa di sostegno dei prezzi. Ciò non significa comunque generica contrarietà delle sinistre ad una politica sociale che fosse basata sugli ammassi a favore del piccolo e medio produttore.

Dal canto suo il senatore Ferrari, sottolineati gli effetti positivi dei precedenti ammassi dell'olio e richiesta una sollecita presentazione di provvedimenti tendenti ad evitare le sofisticazioni, presenta un ordine del giorno con il quale invita il Ministro dell'agricoltura ad esaminare l'opportunità di fissare un acconto il più alto possibile ai conferenti per sostenere il prezzo del prodotto, e ad accordare preferenza e precedenza nei conferimenti ai piccoli operatori agricoli.

Al senatore Ragno, che trova nell'eccessivo peso fiscale il motivo dell'alto costo di produzione e di conseguenza nel basso consumo dell'olio la causa della crisi, segue il senatore Cerutti, il quale è del parere che fra i due scopi, sostenere il prezzo ed evitare la speculazione, la Commissione debba concordare sul secondo.

Infine, dopo il senatore De Luca Luca, che mette in rilievo l'inadeguatezza del provvedimento nei confronti della drammaticità della situazione, il senatore Salomone riprende il concetto espresso dal senatore Cerutti ricordando alla Commissione che l'argomento ispiratore dei due precedenti ammassi fu la difesa dalla speculazione.

Dichiarando di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno del senatore Ferrari prende poi la parola il Sottosegretario di Stato che risponde ai senatori intervenuti nel dibattito escludendo che il disegno di legge abbia tono corporativo, affermando che il Governo segue il problema dell'importazione delle materie concorrenti all'olio d'oliva e sottolineando l'importanza del disegno di legge sotto l'aspetto psicologico.

Chiusa la discussione generale, il Presidente mette infine ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, che è approvato. I senatori Sereni e Ristori chiedono quindi che sia inserito, dopo l'articolo 1, il contenuto dell'articolo 3 del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati. Dopo interventi dei senatori Carelli, che invita i presentatori dell'emendamento a ritirarlo, Rogadeo, che mette in rilievo l'inutilità dell'aggiunta, e del Sottosegretario di Stato, l'emendamento aggiuntivo viene respinto. Sono quindi approvati i rimanenti ar-

ticoli del disegno di legge, e cioè gli articoli 2, 3 e 4, ed il disegno di legge nel suo complesso.

La Commissione provvede infine a nominare relatore sul disegno di legge: « Modificazioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul demanio armentizio » (2209), già approvato dalla Camera dei deputati, il senatore Ferrari.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^a Commissione permanente.

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Mercoledì 13 novembre 1957, ore 10.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per la concessione di ricompense al valor civile (2007).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza (2174) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputato CAPPUGLI. — Proroga delle provvidenze a favore del teatro (2179). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Toponomastica stradale e monumenti a persone benemerite (2021).

2^a Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Mercoledì 13 novembre 1957, ore 10.

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati CACCURI ed altri. — Applicazione di benefici demografici al personale

della Magistratura (2111) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Trattamento economico del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena (2202).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Deputati PASTORE ed altri e DI VITTORIO ed altri. — Norme per il congelamento e perequazioni salariali a favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani (2103).

2. Modificazioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul demanio armentizio (2209) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5^a Commissione permanente.

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 13 novembre 1957, ore 9,30.

Giovedì 14 novembre 1957, ore 9,30.

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche ad alcune leggi sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare (1975).

2. Richiamo in vigore per l'esercizio 1950-1951 delle disposizioni di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 916, concernente proroga della temporanea facoltà per le Amministrazioni dello Stato di tenere i conti di materiali soltanto a quantità (2005).

3. Istituzione di un fondo di rotazione in valute estere per il finanziamento delle navi militari che si recano all'estero (2094) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati (2128).

5. Disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette (2141).

6. Utilizzazione di parte del prestito U.S.A. sui *surplus* agricoli, ai fini dell'incremento dell'istruzione professionale nel Mezzogiorno (2143).

7. Procedura per la liquidazione degli indennizzi per danni di guerra di modesto importo ai beni aziendali (2161).

8. Modifica della composizione del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, e autorizzazione della spesa di 400 milioni di lire per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività (2163).

9. Proroga del termine previsto dall'articolo 19 della legge 4 agosto 1955, n. 707, concernente modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane (2169) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956 e successivi emendamenti, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare (2170) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. Proroga del termine di cui all'articolo 55, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (2171) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

12. Fabbricazione ed emissione di monete d'argento da lire 500 da parte della Zecca (2172) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

13. Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 1.500.000.000, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione ed il potenziamento dei porti di 4^a classe (2182) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

14. Concessione all'Università degli studi di Torino del diritto di superficie per anni

99 sull'area di sedime dell'ex caserma « Massimo d'Azeglio » di Torino (2183) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

15. Vendita a trattativa privata a favore della Società per azioni Refrattari Verzocchi, del complesso immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, costituito da una area di metri quadrati 24.627,91 e dai manufatti che vi insistono, sita sul litorale orientale del comune di La Spezia, località Fossa Mastra (2184) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

16. Rimborso di somme anticipate ad Enti civili della Dalmazia da parte delle Casse militari negli esercizi finanziari 1941-42 e 1942-43 (2187).

17. Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano (2200).

18. Determinazione dei contributi statali alle spese dei comuni di Ascoli Piceno, Bolzano e Cagliari per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari (2203).

19. Deputati DE LEO e COTTONE. — Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione (2204) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

20. Agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia (2206).

21. Deputati COLITTO, CAPPUGI ed altri, SCALIA, DAL CANTON Maria Pia ed altri e BERLINGUER ed altri. — Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (2210) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

22. Finanziamenti ai profughi giuliani e dalmati per il reimpianto e il perfezionamento delle attività lavorative già esercitate nei territori abbandonati (1546).

23. Aumento a 73 miliardi del limite di spesa di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 245, concernente, fra l'altro, l'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie (2149).

24. TOMÈ ed altri. — Soppressione della imposta comunale di consumo sulle acquedotti, sui liquori e sull'alcoole ed istituzione di una addizionale all'imposta erariale di fabbricazione dell'alcoole etilico non denaturato. Modifica al regime dell'imposta di consumo per i prodotti di cui alla nota 2 dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703 (2090).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Permuta, con la provincia di Aracoei dei Frati minori, dell'ex caserma Paradiso di Viterbo con il fabbricato di proprietà di detto Ente sito nella stessa città, in piazza della Morte, nn. 13, 14 e 15 (1418) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Modificazioni all'articolo 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie (1840) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. — Provvedimenti speciali per la città di Palermo (705).

2. Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1947-48 (53).

3. Diniego di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105 e 22 dicembre 1947, n. 1575, e nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (1801) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

1. BERTONE. — Modifiche agli articoli 34 e 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (1742)

2. Modifiche alle norme sulla imposta generale sull'entrata (1116).

3. Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43 (433) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-49 (591).

7ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

Mercoledì 13 novembre 1957, ore 10.

In sede deliberante

1. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (2189-Urgenza).

2. CAPPELLINI ed altri. — Sistemazione della strada interprovinciale « Rimini-Novafeltria-San Sepolcro » interessante le provincie di Forlì, Pesaro e Arezzo (2041).

3. JANNUZZI. — Autorizzazione alla spesa di lire 200.000.000 per il ripristino e il completamento delle opere del porto di Giovinazzo (Bari) (1315).

4. Deputati GASPARI ed altri. — Modifiche alla legge 11 dicembre 1952, n. 2521, concernente autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici ed alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1562) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Norme per i freni e le segnalazioni acustiche e visive dei velocipedi e per la segnalazione notturna dei veicoli a trazione animale (1704-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati DAZZI ed altri. — Classifica tra le strade statali della strada Sedico-Cernadoi (1509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. DE LUCA Angelo ed altri. — Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra (2024).

3. Deputati CIBOTTO e MICELI. — Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, riguardante la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali (1644) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. ZUCCA e NEGRO. — Elevazione dei limiti di età per l'ammissione nei ruoli dei lavoratori portuali (2095).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di circolazione stradale (2227) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8ª Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione)

Mercoledì 13 novembre 1957, ore 9,30.

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Modificazioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul demanio armentizio (2209) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. ANGELILLI. — Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100 milioni per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne (1865).

3. ANGELILLI. — Istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio a favore dei pescatori delle acque interne (1866).

4. SALARI ed altri. — Provvedimenti per la ricostituzione degli oliveti danneggiati dal gelo (2016).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. SERENI ed altri. — Per la difesa e lo sviluppo dell'azienda e proprietà contadina (1961).

2. SERENI ed altri. — Provvedimenti straordinari a favore dei piccoli e medi coltivatori colpiti dalle avversità atmosferiche dell'inverno 1955-56 (1449).

3. SERENI ed altri. — Istituzione di un fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e provvidenze permanenti per le zone colpite (2034).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. SERENI ed altri. — Esenzioni fiscali a favore della proprietà contadina (1941).

2. FORTUNATI ed altri. — Provvedimenti per il riordinamento della finanza locale e per il funzionamento della Cassa depositi e prestiti (2087).

9ª Commissione permanente
(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

Mercoledì 13 novembre 1957, ore 9,30.

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. CORBELLINI. — Modifiche all'articolo 9 della legge 27 giugno 1957, n. 464, concer-

nente sgravi fiscali su olii minerali distillati e gas di petrolio liquefatti (2056).

2. TOMÈ ed altri. — Soppressione della imposta comunale di consumo sulle acqueviti, sui liquori e sull'alcoole ed istituzione di una addizionale alla imposta erariale di fabbricazione dell'alcoole etilico non denaturato. Modifica al regime dell'imposta di consumo per i prodotti di cui alla nota 2^a dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703 (2090).

3. Procedura per la liquidazione degli indennizzi per danni di guerra di modesto importo ai beni aziendali (2161).

4. Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956 e successivi emendamenti, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare (2170) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Licenziato per la stampa alle ore 23,30.